



Proc. n. 817/2011 V.G. Ruolo Generale

CORTE DI APPELLO DI SALERNO  
SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Dott. Nicola Bartoli | Presidente           |
| 2. Dott.ssa Licia Tomay | Consigliere          |
| 3. Dott. Vito Colucci   | Consigliere Relatore |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 817/2011 V.G. Ruolo Generale, instaurato a seguito di ricorso depositato in data 4/7/2011 nell'interesse della società C. CD. S.R.L., con sede in Nocera Inferiore (SA), in persona del legale rappresentante p.t., concernente reclamo avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, datato 9/6/2011, depositato in data 10/6/2011, nel proc. n. 791/2010 RG Volontaria Giurisdizione,

TRA

C. CD. S.R.L., con sede in Nocera Inferiore (SA), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, per procura a margine dell'atto di reclamo, dall'avv. (omissis);  
RECLAMANTE

E

Ma. Va., rappresentata e difesa, per procura in calce alla memoria difensiva in sede di reclamo, dall'avv. (omissis);

RECLAMATA

Letti gli atti e a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 12/4/2012,

OSSERVA

Con provvedimento datato 9/6/2011, depositato in data 10/6/2011, il Tribunale di Nocera Inferiore, su ricorso di Ma. Va., socia della società C. CD. S.R.L., ha dichiarato lo scioglimento della società predetta ed ha convocato l'assemblea per il 25/7/2011 per deliberare la nomina del liquidatore e specificarne i poteri. Avverso tale provvedimento la società C. CD. S.R.L., ha proposto reclamo. Ma. Va., costituitasi, ha chiesto il rigetto del reclamo, e ha chiesto, inoltre, la nomina del liquidatore giudiziale ai sensi dell'art. 2487 c.c. o, in alternativa, la convocazione dell'assemblea straordinaria della società in questione per la nomina del liquidatore.

Con un primo motivo di reclamo la società C. ha affermato che il provvedimento reso dal Tribunale di Nocera Inferiore sarebbe viziato in quanto non avrebbe esteso il contraddittorio ai sindaci della società e ha, quindi, chiesto che la Corte voglia ammettere la integrazione del contraddittorio in tal senso. Va, in proposito, rilevato che non sussiste alcuna

ipotesi di litisconsorzio necessario o comunque di necessaria partecipazione al procedimento, rispetto ai sindaci della società, nel caso in esame. L'art. 2485, secondo comma, c.c., in particolare, prevede che fra i soggetti legittimati a rivolgersi al tribunale, nell'inerzia degli amministratori, per ottenere l'accertamento del fatto che si sia verificata una causa di scioglimento della società sono compresi anche i sindaci; questa previsione, peraltro, è connessa con la funzione di controllo che questi ultimi esercitano rispetto alla compagine societaria, ma non coinvolge alcuna posizione di diritto soggettivo facente capo, in via diretta, ai sindaci. La Cassazione ha, fra l'altro, affermato, in tema di procedimento camerale, che viola il principio del contraddittorio il provvedimento che, statuendo su posizioni di diritto soggettivo, sia stato emesso all'esito di un procedimento del quale il destinatario degli effetti non è stato informato e nel quale questi non ha potuto pertanto interloquire [cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 11859 del 22/5/2007]; nel caso in esame, peraltro, il provvedimento conclusivo del procedimento camerale non incide, in via diretta, su posizioni di diritto soggettivo dei sindaci e non produce, rispetto ad essi, effetti diretti. Non sussiste, pertanto, la necessità che essi partecipino al procedimento stesso.

Con altro motivo di reclamo la società C. ha affermato che il provvedimento reso dal Tribunale di Nocera Inferiore sarebbe viziato in quanto, pendendo giudizio ordinario in ordine all'accertamento della causa di scioglimento della società, non sarebbe stato esperibile dalla Ma. lo strumento del ricorso camerale. Va, sul punto, osservato quanto segue. La Suprema Corte ha affermato, in maniera condivisibile, che il decreto con il quale il presidente del tribunale (ora la competenza spetta al tribunale, ai sensi della nuova disciplina societaria, a far data dall'1 gennaio 2004) abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società di capitali ai sensi dell'art. 2450, terzo comma, c.c., non è suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111, Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento e il presidente si sia pronunciato sul punto, in quanto il detto presidente, dopo un'indagine sommaria e condotta *incidenter tantum*, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta in via definitiva l'intervenuto scioglimento e non definisce una lite [cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n. 2078 del 2/2/2005]. Le Sezioni Unite della Cassazione, peraltro, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che il decreto con il quale il presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società (ai sensi dell'art. 2450, terzo comma, c.c.) non è suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento e il presidente si sia pronunciato sul punto, in quanto quest'ultimo, dopo un'indagine sommaria e condotta *incidenter tantum*, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta in via definitiva né l'intervenuto scioglimento della società né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni, e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti [cfr. Cass. civ., Sez. U., sentenza n. 9231 del

25/06/2002; cfr., in senso analogo, Cass. civ., Sez. U., sentenza n. 11104 del 26/7/2002]. Si è, altresì, evidenziato nella giurisprudenza di legittimità che il decreto in questione resta comunque un atto di volontaria giurisdizione e che il decreto di nomina presuppone che il presidente del tribunale (ora il tribunale) ravvisi l'esistenza di una causa di scioglimento (essendo tali cause ora previste dall'art. 2484 c.c.), ma che, tuttavia, si tratta pur sempre di un provvedimento di "gestione di interessi", a carattere sommario e semplificato, nel quale l'indagine del giudice sulla causa di scioglimento è condotta soltanto in via incidentale, avvalendosi (ove ritenga) delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 738, terzo comma, c.p.c., al solo fine di pervenire alla nomina e non già per compiere un accertamento con carattere definitivo sulla esistenza della causa medesima o per definire una lite che sia insorta (o che insorga) al riguardo. La Suprema Corte ha, quindi, puntualizzato che questi principi valgono anche in presenza di contestazioni circa l'avvenuto scioglimento della società e anche se il presidente del tribunale (ora il tribunale) abbia emesso una pronuncia sul punto, in quanto le prime e la seconda, invero, essendo finalizzate esclusivamente alla nomina del liquidatore non sono idonee a modificare la natura (sommatoria e incidentale) dell'accertamento e il carattere (non decisorio) del decreto, che rimane diretto a realizzare la detta finalità, altrimenti impedita dalle disfunzioni dell'assemblea [cfr. la già citata Cass. civ., Sez. U., n. 9231 del 25/6/2002]. Questi principi, già affermati dalla Suprema Corte (Cass. 11798/1998) 10718/1996; SS.UU. 1392/1987), sono stati ribaditi, sia per le società di capitali sia per quelle di persone, da SS.UU. 11104/2003 e 9231/2002 [cfr. la già citata Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 2078 del 02/02/2005]. La giurisprudenza di merito si è, poi, posizionata nel senso di ritenere che è stata normativamente riconosciuta dal legislatore della novella di diritto societario (dirimendo definitivamente una questione già risolta dalla Cassazione a sezioni unite, con sentenza, n. 9231 del 2002) la competenza del tribunale ad accertare l'avvenuto scioglimento della società anche in pendenza di controversie tra i soci sulla sussistenza della causa di scioglimento, in quanto il nuovo testo dell'art. 2485 c.c. subordina tale competenza esclusivamente al mancato accertamento della causa di scioglimento da parte degli amministratori e non anche alla insussistenza di una controversia in merito tra i soci, non rivestendo l'accertamento compiuto dall'organo collegiale natura definitiva, ma solo incidentale [cfr. Tribunale Marsala, 7/6/2005, in Giur. Merito 2007, 2, 412].

Si può, pertanto, senz'altro affermare che il provvedimento con il quale il tribunale accerta il verificarsi di una causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2485, secondo comma, c.c., e il provvedimento con il quale il tribunale nomina i liquidatori, in caso di omissione dei competenti organi societari, ai sensi dell'art. 2487, secondo comma, c.c., emessi a conclusione del procedimento camerale di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c. (applicabile dopo l'abrogazione del c.d. rito societario), sono provvedimenti a carattere sommario, con i quali il giudice adito (nella prima e nella seconda fase del procedimento), dopo un'indagine sommaria e condotta *incidenter tantum*, può dichiarare l'intervenuto scioglimento della società e può nominare i liquidatori sul presupposto che la società sia sciolta, ma in tale sede il tribunale non accerta in via definitiva né l'intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato, purché legittimato

all'azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti [cfr. in argomento, con riguardo alla nomina dei liquidatori, Cass. civ., sez. VI, ordinanza n. 15070 del 7/7/2011]. Va, peraltro, evidenziato che sussiste una sostanziale differenza di presupposti in ordine alla emanazione dei decreti di cui agli artt. 2485, secondo comma, c.c., e 2487, secondo comma c.c., da una parte, e la sentenza che definisca l'eventuale giudizio ordinario avente ad oggetto l'accertamento della causa di scioglimento e le questioni concernenti l'instaurazione del procedimento di liquidazione, dall'altra; il decreto camerale, infatti, presuppone un accertamento di carattere sommario che prescinde senz'altro dal compiuto accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento e dei presupposti per avviare il procedimento di liquidazione della società. Non sussiste, quindi, alcun ostacolo alla instaurazione del procedimento camerale di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c. al fine di ottenere i provvedimenti di cui agli artt. 2485, secondo comma, c.c., e 2487, secondo comma c.c.. La sostanziale diversità dei presupposti per la instaurazione del procedimento camerale ai sensi degli artt. 737 e segg. c.p.c. e dell'eventuale giudizio ordinario avente analogo oggetto, peraltro, porta anche ad escludere qualsiasi interferenza fra le due tipologie di procedimento, nel senso che ben può essere instaurato il procedimento camerale sia prima sia durante il procedimento ordinario; soltanto la definitiva statuizione in quest'ultimo giudizio emessa può, infatti, precludere il ricorso allo strumento sommario di tutela costituito dal ricorso ex art. 737 c.p.c. finalizzato alla emissione dei decreti di cui agli artt. 2485, secondo comma, c.c., e 2487, secondo comma c.c.. I relativi motivi di reclamo vanno, quindi, disattesi.

Con un ulteriore motivo di reclamo la società C. ha affermato che il provvedimento reso dal Tribunale di Nocera Inferiore sarebbe viziato in quanto avrebbe ritenuto la sussistenza della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, primo comma, n. 3, c.c. (impossibilità di funzionamento dell'assemblea), mentre tale causa non sarebbe sussistente, ad avviso della reclamante. Sul punto va osservato quanto segue. L'art. 11 dello Statuto della società prevedeva originariamente che l'assemblea ordinaria (fatte salve le eccezioni previste dallo Statuto stesso) deliberava con il voto favorevole di tanti soci che rappresentassero, in proprio o per delega, la maggioranza assoluta del capitale sociale. Con delibera dell'Assemblea Straordinaria della società del 15/1/2004 l'art. 11 predetto è stato modificato nel senso che l'assemblea ordinaria (fatte salve le eccezioni previste dallo Statuto stesso) delibera, in prima e seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale; di questa delibera assembleare del 15/1/2004, peraltro, è stata dichiarata la invalidità con sentenza n. 1061/2011 del Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, del 15-17/11/2011, con statuizione non risultante passata in giudicato. Il punto fondamentale da affrontare è, peraltro, il seguente: se sussista la impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società C. s.r.l. in un quadro della compagine societaria nel quale il 50 % delle quote appartiene a Ma. Va. e l'altro 50 % appartiene a Ba. Bru. e a De. Erm. (cfr. visura C.C.I.A.A. di Salerno in atti). La questione si pone in quanto Ba. Bru. e De. Erm. sono rispettivamente sorella e madre di

Ba. Ca. (amministratore unico della società), essendo, inoltre, intervenuta pronunzia di separazione giudiziale fra i coniugi Ma. Va. e Ba. Ca.. Dagli atti e dalle complessive deduzioni delle parti, inoltre, si desume che la vita della società è proseguita, dopo la modifica statutaria conseguente alla suddetta deliberazione assembleare del 15/1/2004, grazie al fatto che delibere molto importanti come quella di approvazione del bilancio sono state adottate con il voto favorevole dei soci titolari del 50 % delle quote e con il sostanziale dissenso del socio titolare dell'altro 50 % delle quote. Sono stati, peraltro, instaurati diversi contenziosi, concernenti la vita della società, conseguenti a questa particolare situazione derivante dalla distribuzione delle quote e dalla maggioranza prevista dall'attuale art. 11 dello Statuto sociale. Il Tribunale di Nocera Inferiore nella prima fase ha ritenuto che sussista la impossibilità di funzionamento dell'assemblea in quanto va ritenuta non valida la deliberazione assembleare approvata con il voto favorevole dei soci titolari del 50 % delle quote e con il sostanziale dissenso del socio titolare dell'altro 50 % delle quote. La statuizione del tribunale va condivisa. L'art. 2479 bis, comma terzo, c.c., prevede, infatti, che <... l'assemblea ... delibera a maggioranza assoluta> e <nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale>. E' evidente che le deliberazioni dell'assemblea possono essere valide soltanto se siano approvata con la maggioranza dei presenti in assemblea [occorrendo addirittura che costoro rappresentino almeno la metà del capitale sociale nei casi più importanti individuati dal legislatore nelle deliberazioni concernenti le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci: cfr. nn. 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c.]. Nel caso in cui, invece, al 50 % favorevole alla deliberazione si contrapponga un altro 50 % di segno contrario non è possibile raggiungere la maggioranza, dovendosi intendere per maggioranza la parte numericamente superiore di un tutto (per la lingua italiana e per la logica comune). Va, quindi, condiviso l'assunto affermato in taluna giurisprudenza di merito, con riguardo all'assemblea di s.p.a., secondo il quale ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa dell'assemblea ordinaria di una società di capitali ove siano presenti tutte le azioni (nel caso qui esaminato, tutto il valore delle quote) rappresentanti l'intero capitale sociale, la maggioranza è costituita dalla metà più uno del valore delle azioni stesse (nel caso qui esaminato: dal 50 % più uno del valore delle quote) [cfr. Tribunale Roma, 21/4/2004, in Società 2004, 1411]. In altri termini, la validità di una deliberazione dell'assemblea di una s.r.l. sussiste in quanto su tale deliberazione si sia formata la (prescritta) maggioranza delle azioni o delle quote presenti in assemblea e intanto vi è maggioranza in quanto il dato numerico delle azioni o del valore delle quote votanti in senso favorevole alla deliberazione sia superiore a quello delle azioni o del valore delle quote votanti in senso contrario alla deliberazione. Ne consegue che se vi è parità fra i due dati numerici predetti non vi è maggioranza e, quindi, non vi è valida deliberazione. Nel caso in esame sussiste una situazione di stabile contrasto fra i soci rappresentanti il 50 % del capitale sociale di cui sono titolari Ba. Bru. e De. Erm. (rispettivamente sorella e madre di Ba. Ca. (amministratore unico

della società) e il socio rappresentante l'altro 50 % del capitale sociale di cui è titolare Ma. Va.. Dalla documentazione in atti e dalle complessive deduzioni delle parti si evince, peraltro, che il contrasto fra i due blocchi di quote è concreto e attuale ed è già sfociato anche in una sentenza (sia pure non risultante passata in giudicato) che ha dichiarato la invalidità della deliberazione assembleare del 15/1/2004 che ha introdotto il testo attualmente vigente del predetto articolo 11 dello Statuto sociale. Nella situazione attuale, quindi, la società C. s.r.l. continua a funzionare in base a deliberazioni assembleari del tutto precarie in quanto viziate da invalidità; una normale vita societaria, peraltro, non può che svolgersi secondo delibere assembleari valide che siano idonee anche a tutelare l'interesse dei terzi che hanno rapporti con la società, a prescindere dal fatto che ogni singola deliberazione venga in concreto impugnata oppure no. Una struttura societaria fondata su una norma statutaria come quella dell'art. 11 predetto e che sia interessata da situazioni di stabile conflitto fra due blocchi equipollenti di quote è del tutto inidonea ad assicurare una ordinata e stabile vita sociale, anche a garanzia dei terzi, oltre che di un normale svolgimento della vita della società stessa. Nel caso in esame, pertanto, sussiste la concreta impossibilità di un funzionamento dell'assemblea della società valido e idoneo ad assicurare il corretto perseguimento dei fini sociali. Ne consegue, quindi, la impossibilità di funzionamento dell'assemblea, impossibilità desumibile anche dal fatto che il contrasto fra i due blocchi di quote si trascina ormai da lungo tempo e dal complesso della documentazione in atti e delle deduzioni delle parti non emerge alcuna prospettiva di risoluzione della situazione di contrasto. Si è, pertanto, verificata la causa di scioglimento della società di cui all'art. 2484, primo comma, n. 3), c.c.. Va, quindi, condivisa, quella giurisprudenza di merito che ha, sul punto, affermato che sussiste la causa di scioglimento della società costituita dall'impossibilità di funzionamento dell'assemblea laddove la situazione di dissidio tra i soci sia irreversibile e definitiva, non rendendo possibile alcun giudizio prognostico positivo in merito alla risoluzione del contrasto [cfr. Tribunale Alessandria, 13/12/2010, in Foro It. 2011, I, 627]. Il provvedimento oggetto di reclamo va, quindi, senz'altro confermato nella parte in cui ha dichiarato lo scioglimento della società.

Non sussistono ulteriori motivi di reclamo meritevoli di accoglimento.

In ordine, poi, agli ulteriori poteri del tribunale (e, in sede di reclamo, della Corte di Appello), in relazione alle domande formulate dalla parte reclamata (che di fatto ha anche proposto appello incidentale), va osservato quanto segue. Il tribunale con il provvedimento oggetto di reclamo ha disposto la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci della C. s.r.l. per deliberare la nomina del liquidatore. La parte reclamata ha, peraltro, chiesto che la Corte provveda alla nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2487 c.c. o che, in caso di non accoglimento di questa istanza, la Corte ordini, ai sensi dell'art. 2367 c.c., la convocazione dell'assemblea straordinaria della società per la nomina del liquidatore e per l'attribuzione dei poteri, disponendo che a presiederla sia la Ma. Va.. Si deve, in proposito, osservare che il legislatore attualmente prevede un procedimento per preciso e articolato per il caso in cui, verificatasi una causa di scioglimento della società, questa venga accertata con decreto (oggi reso ai sensi degli artt. 737 e segg. c.p.c.). L'art. 2485, secondo comma, c.c. prevede, infatti che,

emesso il decreto che dichiara la causa di scioglimento, questo decreto debba essere iscritto nel registro delle imprese a norma del terzo comma dell'art. 2484 c.c.. Il richiamo al terzo comma dell'art. 2484 c.c. appena citato comporta, peraltro, l'applicazione della relativa disciplina; questa disciplina prevede, in particolare, che gli effetti dello scioglimento si determinano, nell'ipotesi, fra l'altro, di cui al numero 5 del primo comma dell'art. 2484 c.c., <alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese>. Ne consegue che soltanto da questa data si produrranno gli effetti dello scioglimento e soltanto da questa data, quindi, si potrà procedere alla nomina del liquidatore (o dei liquidatori). Soltanto nel caso in cui gli amministratori omettano di convocare l'assemblea dei soci affinché deliberi in ordine alla nomina del liquidatore (o dei liquidatori) il tribunale, su apposita istanza, potrà procedere alla convocazione dell'assemblea e, qualora questa non si costituisca o non deliberi, adotterà con decreto le decisioni concernenti, fra l'altro, la nomina del liquidatore (o dei liquidatori) (cfr. art. 2487, secondo comma, c.c.). Il potere giudiziale di sostituirsi all'assemblea nella nomina del liquidatore (o dei liquidatori) riveste, peraltro, carattere evidentemente eccezionale rispetto all'ordinario potere dell'assemblea dei soci di provvedere alla nomina e, quindi, non è configurabile un'applicazione dell'istituto al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal legislatore. Il tribunale potrà, quindi, convocare l'assemblea soltanto dopo che questi abbiano omesso di provvedere alla convocazione e, nel caso in cui questa non si costituisca o non deliberi, potrà nominare il liquidatore (o i liquidatori). In ordine alla convocazione dell'assemblea operata dal tribunale con il decreto oggetto di reclamo non risulta, tuttavia, sussistere specifico e adeguato motivo di reclamo. La Corte, però, non ha il potere di provvedere alla convocazione dell'assemblea, alla luce di quanto appena osservato, potendo a ciò provvedersi soltanto a seguito di nuovo ricorso da proporsi nel caso in cui gli amministratori non provvedano alla convocazione dell'assemblea per la nomina del liquidatore (o dei liquidatori). L'art. 741 c.p.c., peraltro, dispone che i decreti emessi in sede camerale acquistano efficacia soltanto quando siano decorsi i termini per la proposizione del reclamo e questo non sia stato proposto; il decreto emesso dal tribunale nella prima fase del presente procedimento, quindi, non era efficace a seguito della proposizione del reclamo e, quindi, non è allo stato ipotizzabile un inadempimento (in ordine alla convocazione dell'assemblea) in capo all'organo amministrativo della società. La nomina giudiziale del liquidatore (o dei liquidatori) potrà, d'altra parte, intervenire soltanto qualora, avendo l'organo amministrativo omesso la convocazione dell'assemblea e avendo il tribunale convocato l'assemblea, questa non si costituisca o non deliberi, ai sensi dell'art. 2487, secondo comma, c.c.. Va, quindi, condivisa quella giurisprudenza di merito che ha affermato che il tribunale, ai sensi dell'art. 2485, comma 2, c.c., nell'ipotesi in cui gli amministratori omettano di accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e di adottare immediatamente i provvedimenti consequenziali, può essere adito da soci, amministratori e sindaci, esclusivamente per l'accertamento della presenza di una causa di scioglimento, e che, qualora successivamente alla declaratoria giudiziale della causa di scioglimento gli amministratori non provvedano a convocare l'assemblea (straordinaria) per l'adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere la causa di scioglimento o per

la nomina dei liquidatori, la norma contenuta nell'art. 2487, comma secondo, c.c. prescrive che vi provveda il tribunale su ricorso di soci, amministratori o sindaci, e che solo qualora, infine, l'assemblea, pur ritualmente convocata, non adotti alcun provvedimento, omettendo tanto di rimuovere la causa di scioglimento quanto di nominare il o i liquidatori, potrà farsi ricorso al tribunale, che provvederà con decreto, quale *extrema ratio*, alla nomina dei o del liquidatore, con la conseguenza che l'eventuale nomina di liquidatori sulla base di un ricorso proposto dai soci di una società di capitali al tribunale non è affetta da ultra o extrapetizione, trattandosi piuttosto di una decisione che non può essere adottata, di modo che la domanda relativa deve essere rigettata, per consentire alla società ogni valutazione e decisione in ordine alla sua sorte, come prevede il nuovo assetto regolamentare delle società [cfr. Corte Appello Bari, Sez. Fer., 6/9/2006, in *Giurisprudenzabarese.it* 2006]. Non risulta, peraltro, condivisibile, alla luce di tutto quanto sinora osservato, quella giurisprudenza di merito che ritiene che il tribunale che accerti lo scioglimento della società per impossibilità di funzionamento e per continua inoperatività dell'assemblea possa provvedere alla nomina dei liquidatori, senza necessità di attendere l'infruttuosa convocazione dell'assemblea per la loro nomina [cfr. Tribunale Prato, 12/1/2010, in *Giur. comm.* 2011, 4, II, 970], dovendosi comunque rispettare le scansioni procedurali fissate dal legislatore con la disciplina di cui all'art. 2485, secondo comma, c.c., e all'art. 2487, secondo comma, c.c.. Non risultano, pertanto, sussistere i presupposti per l'accoglimento delle istanze formulate nell'interesse della parte reclamata tendenti a ottenere la nomina del liquidatore (o dei liquidatori) o la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci della società C..

Nulla va, poi, disposto in ordine alle spese sia della prima sia della seconda fase del procedimento, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione teso non a risolvere un conflitto di interessi, ma ad assicurare il regolare svolgimento della vita sociale, sia pure in vista della instaurazione del procedimento di liquidazione, nell'interesse dell'intera compagine sociale, anche con conferma, sul punto, di quanto statuito con il provvedimento oggetto di reclamo, tenuto, altresì, conto del rigetto del reclamo incidentale.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Salerno così provvede, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:

1. rigetta il reclamo;
2. conferma il provvedimento emesso dal Tribunale Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, datato 9/6/2011, depositato in data 10/6/2011, nel proc. n. 791/2010 RG Volontaria Giurisdizione, nel senso specificato in motivazione;
3. rigetta le domande formulate nell'interesse di Ma. Va. nella presente fase di reclamo;
4. nulla in ordine alle spese;
5. manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.

Salerno, 3/5/2012



Il Consigliere Relatore  
Dott. Vito Colucci

Il Presidente  
dott. Nicola Bartoli

IL CASO.it